

daß SchKG nicht aus und es besteht daher keine konkursrechtliche Vorschrift, wonach die Rekurrentin ein von den Aufsichtsbehörden zu wahrendes Recht auf Übergabe der Gegenstände hätte, sodas die Frage, wie sich die Konkursverwaltung bei einer solchen Sachlage zu verhalten habe, auf Grund des allgemeinen Privatrechtes zu lösen ist. Es handelt sich demgemäß um die Regelung rein privatrechtlicher Beziehungen zwischen der Konkursmasse und Dritten. Die Vorinstanz hat also mit Recht entschieden, daß die Aufsichtsbehörden der Konkursverwaltung nicht vorschreiben können, wie sie sich hiebei zu verhalten habe.

Demnach hat die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer
erkannt:

Der Refurs wird abgewiesen.

66. Sentenza del 21 giugno 1911 nella causa Borghetti.

Necessità di una querela per fallimento doloso; non è questione regolata dal diritto federale. Indagini all'estero per la scoperta di eventuali altri beni del fallito; semplice questione di opportunità.

A. — Con ricorso 7 marzo 1911 all'Autorità cantonale inferiore, i Coniugi Borghetti chiedevano che nel fallimento Müller fosse fatto obbligo all'Ufficio Fallimenti di Locarno, quale amministratore della Fallita

« 1° di chiamare i falliti anche a mezzo della polizia onde ottenere tutti i registri, carte e valori dai quali deve emergere il loro stato patrimoniale tanto dei beni che esistevano in Orselina e Locarno, quanto di quelli in altri Cantoni e all'estero ed in difetto che sia sporta querela contro gli stessi per fallimento doloso;

2° di chiedere gli estratti di conto corrente che il falliti tenevano in Locarno colle Banche, specie col Credito Ticinese e Svizzera-Americana, nonchè fare tutte le ricerche al luogo di origine dei Müller per accertare quali beni ivi posseggono, o quali diritti abbiano per ragioni di eredità. »

Tanto l'Autorità inferiore, quanto l'Autorità superiore respingevano il ricorso, l'Autorità superiore osservando: che i provvedimenti invocati dai ricorrenti erano in buona parte già stati presi o tentati dall'Ufficio, il quale nulla aveva tralasciato per la salvaguardia degli interessi dei creditori; risultare anzi da un'inchiesta praticata dall'Autorità superiore che tutte le operazioni nel fallimento Müller ebbero a svolgersi in perfetta conformità di legge e che dall'Amministrazione della Fallita nessun provvedimento erasi tralasciato che potesse ragionevolmente essere preso nell'interesse dei creditori in ordine all'accertamento delle attività fallimentari.

B. — È contro questa decisione che i Coniugi Borghetti ricorrono al Tribunale federale.

Considerando in diritto:

Sulla domanda dei ricorrenti che vengano i falliti reclamati a disposizione dell'Ufficio a mezzo della polizia, eventualmente che siano gli stessi querelati di fallimento doloso, l'Amministrazione del fallimento risponde: essere stati i falliti reclamati da Zurigo, ma di là essere stato risposto che i Coniugi Müller erano partiti per la Germania. Alla prossima adunanza dei creditori verrà sottoposta la questione se i falliti debbano farsi rintracciare a mezzo della polizia. — In altri termini, l'Amministrazione del fallimento si rifiuta pel momento di sporgere denuncia contro i falliti alle autorità penali, stimando non esistere motivi sufficienti per far ritenere il fallimento doloso e dichiara di voler lasciare la decisione su questo punto all'Assemblea dei creditori. Prima di tale decisione, non può naturalmente l'Ufficio chiedere l'intervento della polizia.

Ora, la questione di sapere se debba o meno un'Amministrazione di fallimento iniziare procedimento penale, non è una questione di diritto, di competenza della Camera Esecuzioni e Fallimenti del Tribunale federale, ma tutt'al più una questione di opportunità. Nessun articolo della Legge federale fa obbligo all'Ufficio di sporgere denuncia penale. La Legge federale non si occupa delle sanzioni penali in materia di fallimenti, ma lascia che tale materia venga regolata dai Cantoni anche laddove trattasi di delitti punibili ad azione

pubblica. Il diritto federale non è quindi leso pel fatto dell'omissione di una azione penale, nè è pertanto da ammettersi la prima domanda dei ricorrenti.

2. — Quanto alla seconda domanda, colla quale s'intende che vengano richiesti gli estratti di conto corrente dei falliti colle Banche Credito Ticinese e Svizzera Americana, essa fu già ammessa dall'Autorità inferiore. Se a tal'ordine non verrà ottemperato da parte dell'amministrazione del fallimento, potranno i ricorrenti reclamare presso le autorità competenti, ma non vi è pel momento motivo per questa Camera Esecuzioni e Fallimenti di ripetere tal'ordine all'Ufficio.

3. — Sull'ultima conclusione che l'Ufficio sia tenuto a fare tutte le ricerche al luogo di origine dei Coniugi Müller per accertare i beni che vi posseggono e quali diritti abbiano per ragioni di eredità, l'Autorità superiore osserva, in base ad un'inchiesta da essa praticata, che l'Amministrazione del fallimento ha già preso tutti quei provvedimenti che potevano ragionevolmente pretendersi per accertare le attività fallimentari. Ciò dato, sarebbe stato compito dei ricorrenti di indicare le misure che a loro modo di vedere non vennero ancor prese. La semplice affermazione che furono omessi dei provvedimenti necessari, non basta naturalmente per giustificare la pretesa inosservanza dei disposti di legge.

La questione di sapere se sia o meno il caso di far pratiche per accertare l'esistenza di beni all'estero, è più che altro una questione d'opportunità, dipendente dalla probabilità che esiste che detti beni possano essere inchiusi nel fallimento. Ora, essendo per lo meno problematico che beni eventualmente esistenti in Germania abbiano a venir consegnati in un fallimento aperto in Svizzera, non è certamente il caso di muovere un addebito all'Ufficio se omise di iniziare a tale scopo lunghe e costose ricerche; —

la Camera Esecuzioni e Fallimenti
pronuncia:

Il ricorso è respinto.

67. Arrêt du 21 juin 1911 dans la cause Fivaz.

Art. 92 chiff. 3 LP: Interprétation du terme « indispensable » en matière d'outils. Insaisissabilité de la machine à cylindrer le cuir d'un artisan cordonnier. — Compétence du Tribunal fédéral pour procéder à l'administration des preuves.

A. — Par décision du 20 février 1911 le Tribunal cantonal vaudois a écarté une plainte de H. Fivaz tendant à faire déclarer insaisissable une machine à cylindrer le cuir saisie à son préjudice.

Le 14 mars 1911, la Chambre des Poursuites et des Failites du Tribunal fédéral a annulé la décision du Tribunal cantonal par le motif que, pour déclarer que la machine n'était pas indispensable au débiteur, l'instance cantonale s'était basée uniquement sur une déclaration émanant du créancier saisissant, soit de l'une des parties en cause. Le Tribunal fédéral a par conséquent renvoyé l'affaire à l'autorité cantonale pour nouveau jugement après complément d'instruction.

B. — Le 26 avril 1911, l'autorité inférieure de surveillance a à nouveau écarté la plainte au vu d'une déclaration émanant de 6 petits cordonniers patrons à Lausanne et d'où il résulte qu'un seul a une machine à cylindrer le cuir, tandis que tous les autres — dont l'un travaille seul, un avec un ouvrier et 3 autres avec 2 ouvriers chacun — ne possèdent pas cette machine et ne la considèrent pas comme indispensable à l'exercice de leur profession. Le juge a estimé dès lors qu'elle n'est pas indispensable à Fivaz, quoique d'ailleurs elle lui soit utile en ce sens qu'il peut faire avec elle plus d'ouvrage en moins de temps et avec moins de peine qu'avec ses bras.

Le 5 juin 1911, l'autorité cantonale de surveillance a écarté le recours de Fivaz. Celui-ci avait produit une déclaration du Président de la Section de Lausanne de la Société suisse des maîtres cordonniers certifiant que, « la majorité des patrons cordonniers possèdent une machine à cylindrer le cuir, ce qui, vu le renchérissement de la vie et des matières premières nécessaires à notre métier, permet au patron de lutter contre la concurrence ». L'autorité cantonale a refusé de